

IMPIANTO FISSO MISTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

(benzina, gasolio e GPL) in

ISTANZA DI DEROGA ALL'ART. 27 DEL D.P.R. 12.1.71 N° 208

Risulta pervenuta tramite il Comando VVF. di Oristano una istanza di deroga nella quale viene richiesta la deroga dal rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 27 del DPR 12.1.71 n° 208 (e succ. modifiche ed integraz.) relativamente alle distanze di sicurezza interne, negli impianti di tipo misto, tra le colonnine del GPL e gli altri apparecchi di carburanti diversi.

In particolare, viene richiesto di poter applicare le distanze di sicurezza previste nella normativa in via di emanazione, trasmessa dal M.I.-DGPCeSA-STC-Isp.ins.civ.comm.art.e ind. con la lettera circolare P.716/4106/Isott.38 del 24 giugno 1999

Nel caso in esame, viene evidenziato che la distanza di sicurezza tra le colonnine del GPL e quelle degli altri carburanti, è prevista da 8.55 a 9.05 metri, condizione non ammessa dal DPR 208/71 ma conforme a quella prevista nella normativa in via di emanazione.

I relatori, esaminata la documentazione presentata, preso atto:

- Del contenuto della lettera circolare del M.I.- DGPC e SA - STC - Isp.ins.civ.comm.art e ind. Prot. la P716/4106/Isott.38 del 24 giugno 1999, nella quale veniva comunicato che *"il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento che, una volta emanato, verrà ad aggiornare la vigente normativa di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gpl per autotrazione, emanata con DPR 208/71 e successivamente modificata ed integrata"*
- che nella stessa lettera circolare, al punto B veniva disposto che *"gli interessati potranno richiedere l'approvazione di progetti di impianti in linea con le disposizioni della emananda normativa, tramite il ricorso alla procedura di deroga prevista dall 'art. 6 del DPR 12 gennaio 1998 n°37";*
- che tale disposto è stato riconfermato integralmente dallo stesso Ministero, su specifica richiesta dell'Ispettorato Sardegna, con la nota n° P169/4106/Isott34 del 12 febbraio 2001 nella quale si riporta testualmente: *"nel trasmettere copia del testo dello schema di DPR e stata prevista la possibilità di richiedere deroga alla vigente normativa (DPR208/71 e succ. mod. e integraz) ricorrendo a soluzioni in linea con 'emananda normativa";*

conferma che dalla documentazione prodotta relativa alla sistemazione dell'impianto risulta che la distanze di sicurezza tra le colonnine del GPL e quelle degli altri carburanti è prevista non minore di 8 metri, conforme a quanto previsto dall'emananda normativa trasmessa con lettera circolare prot.P71614106/Isott.38 del 24 giugno 1999.

Pertanto, sulla base della situazione prospettata e di quanto sopra riportato, i relatori ritengono che sussistano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per la concessione della deroga richiesta alle seguenti condizioni:

- Siano integralmente rispettate nella realizzazione le disposizioni contenute nella normativa in via di emanazione, trasmessa dal M.I.-DGPCeSA- STC - Isp.ins.civ.comm.art.e ind. con

la lettera circolare P716/4106/1 sott.38 del 24 giugno 1999, anche in relazione alle disposizioni di esercizio ed alla posizione della cisterna in occasione dei travasi;

- le tubazioni di gpl siano adeguatamente protette da possibili danneggiamenti, per urti o per sollecitazioni meccaniche da traffico veicolare (barriere, protezioni, adeguata profondità di interrimento o altro equivalente sistema);

I relatori

Ing. Angelo Porcu

Ing. Guido Basciu